



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

COPIA ORDINANZA N. 71 Reg. Ord.

Oggetto: **Rimozione di coriandoli o altro materiale in occasione di matrimoni.**

IL RESPONSABILE AREA

Rilevato che in occasione di matrimoni è invalsa l'abitudine di festeggiare gli sposi al termine di un rito civile o religioso con banchetti di rinfresco e con lancio di coriandoli o altro materiale simile che ricadendo al suolo, imbrattano sagrati e strade;

Considerato che al termine delle cerimonie non si provvede alla immediata rimozione dei materiali che rimanendo abbandonati al suolo concorrono a deturpare il decoro urbano;

Atteso che i rifiuti sono oggetto di raccolta differenziata ed è assolutamente vietato l'abbandono degli stessi;

Considerato che la salvaguardia dell'ambiente e del decoro dei luoghi cittadini sono valori condivisi;

Rilevata la necessità di adottare strumenti incisivi per contrastare tale fenomeno di festeggiamento;

Ritenuto, pertanto, dover emettere un'ordinanza specifica per disciplinare i comportamenti sopra evidenziati;

Visto il D.Lgs. 267/2000, art 107, lett. f;

Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis;

Visto il D.Lgs. 152/2006, art. 225, comma 1;

Visto il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani;

Visto il D.Lgs. 152/06 art. 192, comma 3;

Vista la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2019, con la quale gli sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000;

Per i motivi di cui sopra

ORDINA

Ai soggetti organizzatori e/o interessati del banchetto di rinfresco e del lancio di coriandoli o altro materiale simile in occasione di matrimoni religiosi sul sagrato

delle chiese o dinanzi alle sedi municipali destinate alle celebrazione del rito civile, di provvedere alla immediata rimozione dei materiali che rimanendo abbandonati al suolo deturpando sagrati e strade con grave pregiudizio al decoro urbano.

Chiunque violi la presente ordinanza, contestualmente all'obbligo di rimozione immediata di tali materiali, sarà sanzionato a norma del disposto art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 225 comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o da altre normative, dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati per la pulizia del territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/08/2016, si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Nel caso in cui non sia possibile identificare i trasgressori le rispettive sanzioni saranno applicati agli sposi;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Militello in Val di Catania, affinché sia data massima diffusione;
Il locale Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'osservanza della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro il termine di gg. 60, o in alternativa, entro gg.120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Militello in Val di Catania 19-09-2019

IL RESPONSABILE AREA
F.to Arch. Campisi Salvatore